Phone +39(0)966 588637
info@portodigioiatauro.it
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy
C.F. 91005020804

ORDINANZA N° 50/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	**Porto di Corigliano Calabro. Disciplina del deposito temporaneo di reti e di altre attrezzature da pesca sulle aree portuali**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 186 del 30/7/2025 con il quale l'Avv. Paolo PIACENZA è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridonale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;

VISTO l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti fiunzioni amministrative;

VISTO l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. e) della Legge n. 84/1994, a mente del quale spetta alle Autorità di Sistema portuale l'amministrazione esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella circoscrizione portuale, in forza di quanto previsto dalla medesima legge e dal Codice della Navigazione;

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento ordinatorio al fine di disciplinare le modalità di deposito temporaneo di reti e di altre attrezzature da pesca professionale sulle aree portuali del porto di Corigliano Calabro;

RITENUTO altresì, di dover prevedere limiti temporali massimi entro i quali il deposito di attrezzature può essere consentito, al fine di evitare che i depositi temporanei si traducano di fatto in occupazioni durature e ad uso esclusivo delle aree portuali in violazione delgi artt. 54 e 1161 del codice della navigazione;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina il deposito temporaneo di reti e di altre attrezzature da pesca professionale nelle aree demaniali marittime ricomprese nella circoscrizione portuale di Corigliano Calabro.

ART. 2

MODALITÀ DEL DEPOSITO E OBBLIGHI DEI COMANDANTI E DEGLI ARMATORI

1. Il deposito temporaneo delle reti e delle altre attrezzature da pesca nel porto di Corigliano Calabro è ammesso esclusivamente in corrispondenza del posto di ormeggio dell'unità da pesca alla quale le stesse appartengono, nello spazio compreso entro la linea gialla di demarcazione del limite alla circolazione dei veicoli, in ogni caso a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal ciglio banchina, in modo da lasciare libero adeguato spazio in prossimità delle bitte di ormeggio, nonché per garantire il passaggio dei veicoli di emergenza.
2. Il deposito degli attrezzi da pesca in altre aree portuali è di massima vietato, salvo sia preventivamente concordato con l'Ufficio Amministrativo Decentrato di Corigliano Calabro, che valuterà se vi siano le condizioni di sicurezza per la circolazione e ogni altra circostanza del caso, potendo in ta caso dettare prescrizioni specifiche ulteriori rispetto a quellle previste dalla presente ordinanza.
3. È vietato il deposito di attrezzature da pesca sui pontili galleggianti installati presso la banchina n° 7.
4. Gli attrezzi da pesca dovranno essere posizionati su opposite pedane o su altri basamenti mobili che ne garantiscano, in caso di necessità o di urgenza, un più agevole e rapido spostamento con l'ausilio di mezzi di sollevamento.
5. Le dimensioni dei cumuli di reti o di altri attrezzi da pesca non potranno superare i 4 metri lineari, con un'altezza massima di 1,80 metri e larghezza di 2 metri, al fine di ridurre al minimo gli

ingombri in banchina. In ogni caso, non è ammesso il deposito di attrezzature che presentino sporgenze pericolose o parti taglienti.

6. Tra più cumuli, anche dello stesso armatore/comandante, deve essere lasciato uno spazio libero adeguato, pari ad almeno 1,5 metri, al fine di consentire il passaggio dei pedoni e di non rendere confondibili gli attrezzi, né farli apparire come un unico attrezzo.
7. Al fine di evitare che si determinino marcescenze di reti, cime e cordami depositati, o che vi si annidino animali e parassiti, i cumuli dovranno essere essere scoperti, salvo adottare precauzioni idonee a scongiurare i predetti rischi.
8. **Su ogni attrezzo da pesca dovrà essere apposto un cartello identificativo, possibilmente plastificato o comunque resistente alle intemperie, riportante i seguenti dati:**
   - **il nominativo e/o il numero di iscrizione dell'unità da pesca sulla quale l'attrezzo viene utilizzato;**
   - **l'identificativo dell'attrezzo da pesca, qualora previsto;**
   - **la data in cui l'attrezzo è stato depositato in banchina, come indicata nella comunicazione da presentare ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza.**
9. L'armatore e il comandante dell'unità da pesca alla quale le attrezzature sono in uso, devono assicurare la pulizia e il decoro dell'area di deposito e degli stessi attrezzi da pesca, anche al fine di ridurre al minimo il diffondersi di miasmi causati dalla decomposizione dei residui di organismi biologici marini eventualmente presenti negli attrezzi.
10. Qualsiasi rifiuto abbandonato nell'area, riconducibile agli attrezzi da pesca depositati, sarà conferito a discarica, secondo quanto previsto dalla legge (T.U. ambientale di cui al D L.gs. 152/2006 e s.m.i.), con recupero delle spese in danno del responsabile.
11. È consentito stendere le reti da pesca in banchina per effettuarne la manutenzione e la pulizia, solo in orario diurno e a condizione che le stesse non costituiscano pericolo per la circolazione pedonale e veicolare o intralcio ad attività di manutenzione delle aree e delle infrastrtutture portuali. In ogni caso, le reti stese in banchina non potranno essere lasciate incustodite e, all'esito delle operazioni, dovrà essere effettuata adeguata pulizia dell'area utilizzata, da ogni residuo.
12. L'Autorità di Sistema portuale si riserva di ordinare in ogni momento lo sgombero delle aree occupate e lo spostamento degli attrezzi da pesca, per motivate esigenze.

ART. 3

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE E DURATA DEL DEPOSITO

1. Gli armatori o i comandanti delle unità da pesca che ormeggiano nel porto di Corigliano Calabro e che intendano depositare temporaneamente reti e altre attrezzature da pesca professionale sulle banchine portuali, devono inviare formale comunicazione all'AdSP MTMI, utilizzando il modello **Allegato 1** alla presente Ordinanza, da trasmettere agli indirizzi pec e email nello stesso indicati.
2. La comunicazione deve essere effettuata **almeno due giorni lavorativi prima** dell'inizio del deposito. Il deposito si intende autorizzato per effetto della comunicazione regolarmente pervenuta al protocollo di questa AdSP, che potrà comunque vietarlo, sussistendone motivate ragioni, nonché ordinare lo sgombero dell'area a termini della'rt. 54 del codice della navigazione, qualora nelle more sia stato già effettuato il deposito.
3. In **casi di urgenza** di procedere allo sbarco e al deposito delle attrezzature, è possibile effettuare la comunicazione anche senza l'osservanza del termine dilatorio di cui al comma precedente, specificando i motivi dell'urgenza nel teso della pec di trasmissione del modulo di comunicazione.

4. Il deposito fino ad una **durata massima di giorni 30** non comporta l'obbligo di corresponsione di canoni per l'uso dell'area demaniale marittima occupata, tenuto conto dell'esiguità della superficie massima di deposito ammessa, pari a 8 m^2 per ciascun cumulo.
5. **In caso di necessità di effettuare depositi di durata superiore a 30 giorni**, dovrà essere presentata **istanza di autorizzazione,** in regola con l'**imposta di bollo**, avvalendosi del modello di istanza/autorizzazione **Allegato 2** alla presente ordinanza, da presentare all'indirizzo pec dell'AdSP e all'indirizzo email dell'Ufficio Amministrativo Decentrato di Corigliano Calabro. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al pagamento di un canone per il deposito di materiali su aree portuali, calcolato secondo i criteri previsti dal vigente regolamento applicabile al deposito di merci e materiali ex art. 50 Cod. Nav. L'U.A.D. di Corigiano Rossano procederà ad emettere avviso di pagamento per l'importo dovuto e rilascerà l'autorizzazione ad avvenuto pagamento, salvo sussistano ragioni ostative.
6. I**l deposito non potrà comunque avere durata superiore a 60 giorni**, salvo sia giustificato da circostanze eccezionali da valutarsi caso per caso.
7. **Non è consentito effettuare più depositi successivi delle stesse attrezzature con breve intervallo di tempo**, eludendo e interrompendo i termini massimi di deposito o la decorrenza del pagamento del canone. Per tale motivo, nel caso in cui, rimosse le attrezzature da pesca, sia comunicato nuovo deposito delle stesse attrezzature sulla medesima area, con inizio previsto ad intervallo inferiore a 15 giorni dalla cessazione del precedente deposito, non si terrà conto dell'interruzione e, ai fini della decorrenza dei termini di franchigia e del calcolo del canone eventualmente dovuto, si farà riferimento alla data di inizio del primo deposito.

ART. 4

NORME TRANSITORIE

Fatto salvo quanto previsto dal comma seguente per la banchina n° 5, **i depositi di reti e di altre attrezzature da pesca eventualmente già presenti** alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dovranno essere **regolarizzati entro 15 giorni**, mediante presentazione della comunicazione prevista all'articolo precedente e, ai fini del computo del termine massimo di deposito e dell'eventuale pagamento del canone per depositi superiori a 30 giorni, si assumerà come data di inizio deposito quella di entrata in vigore dell'ordinanza.

Le attrezzature da pesca eventualemente presenti sulla banchina n° 5, per tutta la durata dei previsti lavori di rifacimento della banchina stessa, dovranno essere spostate sulle diverse banchine ove le unità da pesca alle quali le attrezzature appartengono sono destinate ad ormeggiarsi, per come disposto con separate ordinanze e provvedimenti, emanati ed emanandi, di questa AdSP.

ART. 5

PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

1. La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione sul sito internet istituzionale di questa Autorità di Sistema Portuale.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, provvederanno a darne esecuzione.

ART. 6
SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a persone e a cose e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o altra fattispecie illecita quale ad esempio l'occupazione abusiva di demanio marittimo ovvero altra fattispecie di reato ambientale sanzionata ex T.U. D. L.gs. 152/2006 e s.m.i., con le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

Gioia Tauro, 26/08/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

Firmato digitalmente da
Dott. Pasquale Faraone
28/08/2025 12:03:54

Firmato digitalmente da
Dott. Pasquale Faraone
28/08/2025 12:04:48

MISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Paolo Piacenza